

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.PRES.  
N. 06121/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

**Il Presidente ff**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 6121 del 2019, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Maria Grazia Saffioti, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pagliaro, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello  
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

a) del Decreto Dipartimentale M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di  
istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 395  
del 27.03.2019, pubblicato in pari data sul sito internet del M.I.U.R., con il quale è

stato approvato l'elenco nominativo degli ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali – bandito con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 -, nella parte in cui ha escluso la ricorrente dall'elenco nominativo degli ammessi alla prova orale; b) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, propedeutico e/o comunque connesso e, in particolare, dei seguenti ulteriori atti: 1) del Verbale n. 10 del 07.03.2019 - di continuazione delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte – della sottocommissione n. 8 del Corso – Concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017), nella parte in cui indica il punteggio attribuito alla ricorrente (individuata con il n. 3 – Codice 2136) per la prova scritta espletata; 2) della Scheda di valutazione della prova scritta della ricorrente (Codice Elaborato 2136), a firma dei componenti della sottocommissione n. 8 del Corso – Concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017).

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SAFFIOTI MARIA GRAZIA il 16\10\2019 :

per l'annullamento:

I. del Decreto Dipartimentale M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 1205 del 01.08.2019, pubblicato in pari data sul sito internet del M.I.U.R., con il quale è stata approvata “la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del Bando - D.D.G. MIUR n. 1259 del 23.11.2017 – ...” e sono stati dichiarati “vincitori, con esclusione degli ammessi con riserva ..., i candidati utilmente collocati entro il 2900° posto”, quale atto conclusivo del procedimento per cui è causa e, comunque, nella parte in cui non include, e dunque esclude, il nominativo di parte ricorrente;

2. del Decreto Dipartimentale M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 1229 del 07.08.2019, pubblicato in pari data sul sito internet del M.I.U.R., con il quale è stata approvata nuovamente – a seguito della correzione in autotutela degli errori materiali riscontrati - “la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del Bando - D.D.G. MIUR n. 1259 del 23.11.2017 – ...” approvata in precedenza con Decreto Dipartimentale M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 1205 del 01.08.2019, quale atto conclusivo del procedimento per cui è causa e, comunque, nella parte in cui non include, e dunque esclude, il nominativo di parte ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Ritenuto che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria definitiva impugnata;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n.836/2019;

.

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 28 luglio 2023.

**Il Presidente ff**  
**Emiliano Raganella**

**IL SEGRETARIO**